



ASSOCIAZIONE BANCA DEL TEMPO MOLISE - IL CERCHIO BLU-
SEDE LEGALE: VIA TRE CAPPELLE N. 1 C.F. 90039390944

www.bancadeltempomolise.org
ilcerchioblu@bancadeltempomolise.org
info@bancadeltempomolise.org

STATUTO

Art. 1 Costituzione

E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata **"Banca Del Tempo Molise - Il Cerchio Blu - APS"**, qui di seguito detta "Associazione".

L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione adotta la qualifica e l'acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. Soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'Associazione aggiungerà alla denominazione anche l'acronimo ETS.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di Venafro (IS) in via Tre Cappelle n°1

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria ma con l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

L'Associazione opera nel territorio nazionale. Essa potrà aderire, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ad altri organismi nazionali ed esteri, aventi scopi analoghi, complementari o

comunque connessi ai propri, finalizzati ad uno o più attività utili al soddisfacimento delle esigenze degli associati e terzi.

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

1. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
2. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
3. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
4. t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
5. z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
6. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
7. b) interventi e prestazioni sanitarie;
8. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

L'Associazione per perseguire tali attività di interesse generale potrà:

- a) promuovere iniziative atte a favorire lo scambio di servizi e attività tra le persone, senza alcuna intermediazione di carattere monetario, aventi come unità di quantificazione e di misura il tempo impiegatovi, questo al fine di valorizzare i rapporti umani solidali;
- b) promuovere iniziative atte a favorire lo scambio di beni (barattare);
- c) promuovere ed effettuare studi, ricerche ed attività pratiche volte a consentire una più appagante articolazione dei tempi di relazione, di lavoro, di svago e di cura che permetta di migliorare la qualità dei tempi di vita personale e sociale;
- d) promuovere iniziative culturali, artistiche, ricreative, ambientali, centrate nella valorizzazione delle tradizioni locali;
- e) promuovere, organizzare ed attuare iniziative per attività di cura, custodia ed assistenza atte a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare al fine di valorizzare e sostenere la solidarietà tra e con famiglie in condizioni di bisogno;
- f) promuovere ed effettuare ricerche e studi sui vari aspetti in cui si possono manifestare situazioni di disagi personali e familiari;
- g) promuovere ed organizzare convegni, giornate di studio, seminari, corsi di formazione individuali e di gruppo per anche per sensibilizzare l'opinione pubblica, su temi di utilità sociale e iniziative intraprese dall'Associazione;

- h) promuovere ed organizzare laboratori per contrastare situazioni di disagio scolastico e prevenzione a carenze educative;
- i) promuovere, sostenere e coordinare associazioni, nonché Associazioni di Banche del Tempo, al fine del conseguimento degli scopi dell'Associazione medesima;
- j) produrre materiale di varia natura (es. scritto, audiovisivo ecc.) inerenti lo scopo dell'Associazione;
- k) promuovere e valorizzare lo sviluppo di qualunque pratica sportiva;
- l) promuovere, sostenere, organizzare ed attuare iniziative e spazi di incontro delle diverse fasce generazionali e quanto previsto dalla legge 383/2000.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

Art. 5 Associati

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Il numero degli associati non può essere inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno. Sono associati dell'Associazione coloro che, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'ammissione all'Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea (in occasione della successiva convocazione). L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intransmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno il diritto di :

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- ciascun associato ha diritto ad un voto;
- esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da presentare al Presidente.

Gli associati hanno il dovere di :

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretti, esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo;

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso;
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa;
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Art. 8 Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

Tutte le cariche associative sono elettive, hanno durata triennale e sono rieleggibili.

ART. 9 Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano, è costituita dagli associati ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea è convocata, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, almeno una volta all'anno dal Presidente, o da chi ne fa le veci, in tutti i casi nei quali se ne ravvisi la necessità o quando ne fanno richiesta un decimo degli associati.

La convocazione deve avvenire mediante avviso da inviare almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea, può essere trasmesso a mezzo lettera, fax, e-mail o altro mezzo idoneo a garantire il recapito, e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

Deve contenere la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'assemblea delibera a voto palese per l'elezione delle cariche e per le restanti decisioni.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta.

A ciascun associato non possono essere conferite più di due deleghe.

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

ART. 10 Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) individuare e deliberare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- d) stabilire anno per anno la quota associativa;
- e) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- f) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;

- h) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- i) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre,

ART. 11 Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno metà più uno degli Associati, può prevedere anche la seconda convocazione ma non può derogare le maggioranze previste per la prima, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- b) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega.

La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati ed il rispetto dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 12 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e viene eletto dall'Assemblea degli associati.

Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri, scelti fra gli associati.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione, in caso di rinuncia o di graduatoria completata si procederà con la rielezione dei membri mancanti.

In ogni caso, i nuovi consiglieri, scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo elegge, nel proprio seno, nella prima seduta convocata dal componente più anziano, il Presidente ed il Vice Presidente e potrà assegnare gli incarichi di Segretario e Tesoriere. Potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

La convocazione è effettuata mediante comunicazione da inviarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione può essere recapitata a mezzo lettera, fax, e-mail o altro mezzo idoneo a garantirne il recapito. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare e l'eventuale data di seconda convocazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione (qualora nominato) o da persona designata da chi presiede la riunione.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
- b) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere i verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo,
- d) redigere i libri contabili, e tenere aggiornato il libro soci;
- e) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- f) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici ed organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione nonché individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- j) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;
- k) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Per le mansioni citate ai punti b), c), d), e) il consiglio può eventualmente assegnare, tra i suoi componenti, gli incarichi di Segretario e Tesoriere

Art. 13 Il Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha il compito di :

- a) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi;
- c) compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie (per dette operazioni il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio);
- d) eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze;
- e) effettuare pagamenti di qualsiasi natura;
- f) intrattenere rapporti con gli enti e le istituzioni presenti sul territorio;
- g) in caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva;
- h) almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente ha il compito di convocare l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo;

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 14 Libri sociali

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 15 Risorse economiche

Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- quote associative e contributi degli associati;
- erogazioni liberali di associati e terzi;

- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 16 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati.

Dal bilancio devono risultare le entrate e le uscite dell'anno nonché i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 17 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 del presente Statuto.

In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione, ad altro ente del terzo settore o secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Art. 18 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.